

**PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE (ART. 32 LEGGE N. 144/1999)  
TERZO PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE**

**I L C I P E**

VISTO l'art. 32 della legge 17 maggio 1999, n.144, che – al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in relazione al Piano di sicurezza stradale 1997/2001 della Commissione delle Comunità europee – prevede la predisposizione, a cura del Ministero dei lavori pubblici, sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, del Piano nazionale della sicurezza stradale, che attui gli indirizzi generali e le linee guida definiti con la procedura stabilita dalla norma citata e che venga realizzato mediante programmi annuali, approvati, al pari del Piano nazionale, da questo Comitato;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO l'art. 1, comma 1035, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che autorizza la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione, alla valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano nazionale della sicurezza stradale cui provvede il Ministero dei trasporti;

VISTA la delibera 29 novembre 2002, n. 100, con la quale questo Comitato ha approvato il Piano nazionale della sicurezza stradale – Azioni prioritarie ed il primo programma annuale di attuazione per il 2002;

VISTA la delibera 13 novembre 2003, n. 81, con la quale questo Comitato ha approvato il secondo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale per il 2003;

VISTA la nota 12 dicembre 2007, prot. n. 0020018, con la quale il Ministero dei trasporti ha trasmesso la documentazione relativa al terzo programma annuale di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, tra cui una relazione illustrativa;

VISTO il parere favorevole sul predetto terzo programma annuale espresso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 6 dicembre 2007;

CONSIDERATO che il programma ora sottoposto a questo Comitato, ai fini dell'approvazione prevista dalla legge n. 144/1999, viene qualificato terzo programma di attuazione del "Piano nazionale di sicurezza stradale", anche se rappresenta in realtà una prima fase, limitata al 2007, dell'aggiornamento del Piano previsto dalla legge n. 296/2006 più innanzi citata, con la proposta di utilizzo delle somme stanziate per il corrente anno dalla medesima legge n. 296/2006;

## P R E N D E A T T O

- che il terzo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, relativo al 2007, è stato predisposto sentite le Regioni, l'UPI e l'ANCI in appositi tavoli di concertazione e si ispira ai seguenti principi generali:
  - sviluppo della concertazione interistituzionale e del partenariato pubblico-privato in una logica di sussidiarietà attiva;
  - rafforzamento delle capacità di governo della sicurezza stradale a livello nazionale, regionale e locale al fine di creare i presupposti di un miglioramento stabile della sicurezza stradale;
  - miglioramento e maggior cogenza dei meccanismi selettivi e premiali che consentono di concentrare le risorse sugli interventi più soddisfacenti;
- che, alla luce di quanto sopra, il suddetto programma individua i seguenti settori principali ai quali riferire gli interventi concretamente realizzabili:
  - rafforzamento della capacità di governo della sicurezza stradale, attraverso piani di formazione per tecnici e decisori, iniziative di contrasto dei comportamenti ad alto rischio ed iniziative volte a migliorare il rapporto tra mezzi impiegati e risultati conseguiti;
  - formazione di una nuova cultura della sicurezza stradale, mediante l'attivazione di corsi pilota per popolazione in età scolare e campagne locali di informazione e sensibilizzazione;
  - interventi sulle componenti di incidentalità più importanti;
- che i suddetti campi di intervento da ammettere a finanziamento sono stati definiti con riferimento alle scelte e agli orientamenti contenuti nell'“Atto di indirizzo per il governo della sicurezza stradale” approvato dal Consiglio dei Ministri ed ai risultati dei due programmi precedenti riportati nel “Libro Bianco. Bilancio Generale” predisposto dalla Segreteria Tecnica della Consulta Nazionale sulla Sicurezza Stradale;
- che il programma di cui trattasi utilizza le risorse disponibili per l'anno 2007, pari a 53 milioni di euro, prevedendone il riparto su base regionale, riparto sul quale si è positivamente espressa la Conferenza unificata nella citata seduta del 6 dicembre 2007;
- che le risorse assegnate a ciascuna Regione e Provincia autonoma comprendono una quota fissa di 1,1 milioni di euro per ciascun ente territoriale, per complessivi 23 milioni di euro, ed una quota variabile calcolata in base al “costo sociale” dell'incidentalità stradale di ciascun ente territoriale, per 30 milioni di euro complessivi;
- che, in base ai suddetti criteri, circa il 70% delle risorse è attribuito al Centro Nord (37,054 milioni di euro), per 117 progetti finanziabili in via indicativa, ed il residuo 30,1% (15,946 milioni di euro) al Sud per 50 progetti finanziabili, sempre in via indicativa;
- che l'attuazione del Programma prevede le fasi dell'emanazione di bandi da parte delle Regioni sulla base del bando tipo definito a livello nazionale, della costituzione di Commissioni regionali di selezione delle proposte da ammettere a cofinanziamento secondo i criteri premiali puntualmente esposti nella relazione del Ministero dei trasporti, della sottoscrizione di convenzioni tra Regioni e

Province/Comuni e della realizzazione degli interventi, da sottoporre a monitoraggio;

- che è previsto che l'allocazione delle risorse venga effettuata – in coerenza con principi e parametri concordati tra Governo, Regioni, Province e Comuni – secondo procedure concorsuali e/o forme concertative gestite dalle Regioni, sulla base di criteri principalmente di priorità e premialità;
- che vengono individuati massimali indicativi per le quote di cofinanziamento, a carico dello Stato, di ciascun intervento, in modo tale da favorire la più ampia partecipazione degli enti locali e da innescare quei processi di innovazione e rafforzamento delle politiche di sicurezza stradale promossi dal Programma in argomento;
- che per seguire la programmazione regionale e la progettazione ed attuazione degli interventi è prevista l'istituzione di un tavolo di coordinamento tra il Ministero dei trasporti, le Regioni e rappresentanze di Province e Comuni, da convocare con periodicità trimestrale;
- che per le annualità 2008 e 2009 le risorse previste dalla legge n. 296/2006 saranno rese disponibili sulla base dell'avvenuta allocazione delle risorse dell'anno precedente e della rispondenza del programma regionale attivato agli obiettivi ed alle priorità indicate nel programma nazionale;

## D E L I B E R A

è approvato il terzo programma di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale che, come sopra specificato, è riferito all'annualità 2007;

## R A C C O M A N D A

al Ministero dei trasporti di:

- attivare uno stringente sistema di monitoraggio;
- procedere, anche sulla base delle risultanze dell'attività di cui al punto precedente, a predisporre tempestivamente ed a sottoporre a questo Comitato l'aggiornamento del Piano nazionale per la sicurezza stradale previsto dalla legge finanziaria 2007;
- estendere a questo Comitato la relazione al Parlamento prevista dall'art. 32 della legge n. 144/1999.

Roma, 21 dicembre 2007

IL PRESIDENTE  
Romano PRODI